

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001506	24/07/2023

OGGETTO: UOC Area Servizio Socio Sanitario - Presa d'atto DGR n. 16 maggio 2023, n. 659 "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies – Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2023" – Determinazione fondo di remunerazione per la Asl Ba

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001819 DEL 20/07/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 21/07/2023 15:19 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 24/07/2023 11:51 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 24/07/2023 16:41 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 24/07/2023 16:34 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/07/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 24/07/2023 16:41



Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

II DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239 del 16/02/2022 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Servizio Socio Sanitario, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PREMESSO che:

- con R.R. n. 4 del 18 gennaio 2007 ss.mm.ii., attuativo della Legge Regionale n. 19 del 10/7/2006, n.19, la Regione Puglia ha disciplinato le modalità e gli strumenti per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché le tipologie di strutture e servizi socio assistenziali, il relativo target di utenza, le prestazioni e i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali necessari per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento;
- con L.R. 19/9/2008, n. 23 è stato approvato il "Piano regionale di salute 2008 – 2010" con il quale, relativamente ai LEA Socio-sanitari di cui ai D.P.C.M. 14/02/2001 e il D.P.C.M. 29/11/2001 – All. 1.C, sono state definite le quote percentuali di rilievo sanitario sulle tariffe delle prestazioni erogate;
- con DPCM del 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza;
- con R.R. n. 3 del 26/3/2021 sono state apportate modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i., le cui variazioni sono state chiarite con successiva circolare regionale r_puglia/AOO_005/PROT/20/06/2021/0004546;
- con DGR n. 691 del 12/4/2011 sono state approvate le linee guida regionali per l'accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio-sanitari;
- con la L.R. n. 9 del 2/5/2017 è stato avviato il percorso per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione Puglia e che con la successiva L.R. n. 53 del 12/12/2017 ss.mm.ii., la Regione Puglia ha proceduto alla riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi. In particolare, il 21 gennaio 2019 sono stati emanati i RR.RR. n. 4 e 5 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, individuano i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio, i requisiti ulteriori per l'accreditamento nonché i criteri di eleggibilità degli assistiti che possono accedere alle strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti non autosufficienti e disabili;
- con DGR n. 129 del 6/2/2018 è stato approvato il Programma Operativo 2016-2018 con il quale sono state previste le azioni da avviare e le misure da attuare per la riorganizzazione del sistema socio-sanitario;
- con DGR n. 1006 del 30/06/2020, pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020, successivamente modificata ed integrata con DGR n. 1409 del 12/08/2020, pubblicata sul BURP n. 127 del 08/09/2020, la Regione Puglia ha inteso fornire alle Aziende Sanitarie Locali indirizzi al fine di gestire la fase transitoria, tesa a concludersi con l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie e la relativa contrattualizzazione dei posti letto/posti oggetto di accreditamento. In particolare, con detto provvedimento la Regione ha disposto che *"Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale in cui ha sede la struttura, tenuto conto del numero di posti accreditabili assegnati provvisoriamente e ricompresi nelle tabelle allegate al succitato provvedimento, a decorrere dal 01/07/2020 autorizzi con propria deliberazione la presa in carico di pazienti per la durata di sei mesi, nei limiti del 30% dei posti accreditabili per struttura, incrementabili di un ulteriore 30% a decorrere dal 1/09/2020"*;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1450 del 2020, che si richiama integralmente, l'Asl Bari ha dato attuazione ai precitati provvedimenti regionali, autorizzando, a decorrere dal 01/07/2020, la presa in carico di pazienti in RSA di mantenimento e nei Centri Diurni semiresidenziali nel limite del 30% dei posti potenzialmente accreditabili per struttura di cui alle tabelle A, B, C, D, E, allegate al predetto provvedimento, nelle more dell'avvio e conclusione del procedimento di accreditamento;
- con successiva disposizione prot. AOO/183/13741 del 01/10/2021, recepita con DDG n. 1430/2021, il Dipartimento per la Promozione della Salute della Regione Puglia ha autorizzato questa Asl, con

decorrenza 01/10/2021, ad anticipare le relative somme a copertura delle quote sanitarie nell'ordine dell'ulteriore 30% dei posti accreditabili fino alla concorrenza del 60%.

DATO ATTO che, con successive deliberazioni, adottate negli anni 2021 e 2022, la Regione Puglia, nelle more della conclusione degli iter di accreditamento istituzionale, propedeutici alla nuova contrattualizzazione delle strutture inserite nella ricognizione di cui alla DGR n. 1006 del 30/06/2020 e s.m.i., ha approvato una serie di provvedimenti tesi a completare il quadro normativo, regolamentare ed economico relativo alla programmazione del fabbisogno di prestazioni socio sanitarie di cui ai RR 4 e 5 del 2019. In particolare, per quanto qui di interesse:

- con DGR n. 1512 del 10 settembre 2020 sono state approvate le tariffe regionali per le prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti e disabili, precisando che “la decorrenza delle tariffe di cui al presente provvedimento avverrà alla data di adozione dei provvedimenti regionali di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio e/o delle autorizzazioni all'esercizio ed accreditamento ai sensi del RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 e comunque la decorrenza non può avere effetto retroattivo rispetto alla data di pubblicazione del presente provvedimento”. In caso di prestazioni acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali sono state, inoltre, determinate le quote a carico del Sistema Sanitario Regionale;
- con DGR n. 1729 del 28/10/2021, integrata dalla DGR n. 2243 del 29/12/2021, in attuazione dell'art. 18 della LR n. 26/2020, sono stati assegnati, alle strutture socio sanitarie, ulteriori posti come accreditabili (per le Rsa non autosufficienti: pl mantenimento anziani, demenze e preintese; per le Rsa disabili: pl mantenimento disabili gravi e non gravi; centro diurno non autosufficienti e centro diurno disabili), procedendo ad arrotondamento dei posti definiti nelle tabelle di cui alla DGR 1006/2020 e s.m.i., fino al raggiungimento del completamento del nucleo minimo (20 p.l. per le strutture residenziali e n. 30 posti per i Centri diurni) e nel limite dei posti autorizzati;
- con DGR n. 2244 del 29/12/2021, in attuazione dell'art. 6 comma 2 della LR n. 18/2020, sono stati assegnati ulteriori posti alle ex RSSA art. 58 RR 4/2007 (ora RSA disabili) nel limite dei posti previsti da fabbisogno di accreditamento e, con DGR n. 416 del 28 marzo 2022 sono stati assegnati alle Strutture ex art 58 RR 4 del 2007, nei limiti dei posti in autorizzazione, i posti letto in accreditamento occupati da pazienti disabili ai quali la Asl riconosce la quota sanitaria alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019;
- con DGR n. 416 del 28 marzo 2022, in attuazione dell'art. 4 della LR n. 15/2021, nel limite dei posti oggetto di autorizzazione, sono stati assegnati ulteriori posti in accreditamento alle ex RSSA art. 58 RR 4/2007 (ora RSA disabili) qualora occupati da pazienti disabili ai quali la Asl riconosce la quota sanitaria alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019;
- con DGR n. 1512 del 10 settembre 2020 sono state approvate le tariffe regionali per le prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti e disabili. In caso di prestazioni acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali sono state, inoltre, determinate le quote a carico del Sistema Sanitario Regionale. A seguito della conferma dei posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'assegnazione dei posti ai fini dell'accredimento (posti accreditabili), ai sensi degli artt. 8 e 24 della LR n. 9/2017 e s.m.i. la Regione ha dato mandato ai Dipartimenti di Prevenzione di verificare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie, ai fini del rilascio dei provvedimenti definitivi di autorizzazione all'esercizio e, laddove occorra, di accreditamento;

- con DGR n. 587 del 27 aprile 2022 è stato determinato il fondo di remunerazione valevole per l'anno 2022 per l'acquisto di prestazioni dalle RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 stabilito in € 199.612.769,98;
- con DGR n. 967 del 11 luglio 2022 sono stati approvati gli schemi tipo di accordi contrattuali da utilizzarsi da parte delle AA.SS.LL. per l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RSA e Centri diurni di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019.

TENUTO CONTO che

- ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. "La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti";
- ai sensi dell'art. 21, comma 2 LR n. 9/2017 e s.m.i. "La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate".

TENUTO CONTO, altresì, che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa" al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere, tra l'altro, alla riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo: 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale; 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.

PRESO ATTO

- che, con DGR n. 659 del 16/05/2023 "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2023", pubblicata sul BURP n. 61 del 26.06.2023, la Regione Puglia, tenuto conto che sono ancora in corso da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. le attività di verifica circa il possesso, da parte delle strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, dei requisiti ai fini del conseguimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento e viste le risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, ha approvato il Fondo di remunerazione massimo per l'acquisto di prestazioni, per l'anno 2023, da Rsa e centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui al RR 4 e 5 del 2019, confermando per il 2023 lo stanziamento dell'anno 2022, pari ad **199.612.769,98 ed** assegnando alla ASL Bari la somma di **€ 64.127.249,20**.

EVIDENZIATO che con il predetto provvedimento sono stati definiti, altresì, gli indirizzi applicativi al fine dell'utilizzo adeguato, con procedure uniformi a livello regionale e conforme alla normativa nazionale e

regionale, del predetto fondo da parte delle AA.SS.LL., statuendo quanto segue nella parte dispositiva alla sezione A, in ordine alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e centri diurni di cui ai RR nn 4/2019 e 5/2019 autorizzate all'esercizio e accreditate

- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2023 assegnato con il presente provvedimento, procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni autorizzati all'esercizio ed accreditati ai sensi del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019;*
- b. Fermo restando il rispetto del Fondo invalicabile di remunerazione assegnato al Direttore generale con il presente provvedimento, i Direttori generali delle AA.SS.LL. utilizzano prioritariamente il predetto Fondo per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture autorizzate ed accreditate e, in via subordinata, garantiscono le quote sanitarie nel limite del 30% + 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;*
- c. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 deve concludersi entro e non oltre il 15 giugno 2023;*
- d. la sottoscrizione di accordo contrattuale mediante utilizzo dello schema-tipo di contratto approvato con DGR n. 967/2022 potrà avvenire soltanto a seguito di rilascio da parte della Regione di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, entro il limite massimo di posti accreditati (cd. massima potenzialità erogativa);*
- e. in presenza di prescrizione nell'atto di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento nei confronti di una determinata struttura, la contrattualizzazione potrà avvenire soltanto previa verifica dell'adempimento alla specifica prescrizione da parte del legale rappresentante della struttura, così come da indicazioni impartite nello stesso atto;*
- f. la struttura di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;*
- g. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020;*
- h. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture sociosanitarie di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 giugno 2023 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;*
- i. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2023;*
- j. per le strutture accreditate ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 nel corso dell'anno 2023, gli eventuali accordi contrattuali sottoscritti con il Direttore generale della ASL competente avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione; per le strutture accreditate ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 nel corso degli anni 2021 e 2022, gli eventuali accordi contrattuali sottoscritti con il Direttore generale della ASL competente potranno avere decorrenza a far data dal 01/01/2023;*
- k. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico di remunerazione per le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;*

Fermo restando il rispetto del Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento, e in via subordinata rispetto agli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019, alle RSA ed ai Centri diurni, in attesa del completamento delle attività di verifica sul possesso dei requisiti di cui alla specifica normativa da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., possono essere mantenute le quote sanitarie già riconosciute dalle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del 30% + 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.

DATO ATTO che, In riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate ai sensi del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 o con riconoscimento della quota sanitaria, con la predetta DGR n. 659/2023 sono state, altresì, definite, nella sezione C del dispositivo, le seguenti procedure operative:

- i. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL...omissis... è gestito unicamente dall'Area Sociosanitaria;*
- ii. previa valutazione del paziente da parte dell'UVM che si esprime esclusivamente sull'appropriatezza della degenza/frequenza nella struttura, l'autorizzazione al riconoscimento della quota sanitaria avviene esclusivamente dall'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;*
- iii. in caso di dimissione protetta di un assistito da struttura ospedaliera, è obbligatorio allertare la competente Area Sociosanitaria della ASL che valuterà la disponibilità del posto libero (accreditato e contrattualizzato);*
- iv. l'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura autorizza l'inserimento degli assistiti con priorità per i posti liberi e oggetto di accordo contrattuale;*
- v. l'Area Sociosanitaria, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, la competente Area Sociosanitaria verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;*
- vi. quanto riportato alla precedente lettera d) si applica anche alle strutture a cui la ASL riconosce il 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;*
- vii. i posti soltanto autorizzati all'esercizio operano in regime di solvenza; è fatto divieto di riconoscere una quota sanitaria su posti non accreditati e contrattualizzati o su posti rientranti nel 30%+ 30% dei posti accreditabili;*
- viii. in via ordinaria, le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL. A valere sui posti soltanto autorizzati all'esercizio è possibile ospitare assistiti di altre ASL in regime di solvenza, fermo restando il monitoraggio dei posti della struttura da parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui la struttura ha sede operativa. La procedura di cui al precedente punto e) vale sia a regime, ovvero in presenza di accordi contrattuali sottoscritti con le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, sia nella attuale fase transitoria, ovvero in presenza di quote sanitarie riconosciute nel limite 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i. A tal fine, le Aree Sociosanitarie delle ASL devono concordare le modalità del passaggio alla disciplina di cui al punto e);*
- x. È fatto espresso divieto per i Direttori di Area Sociosanitaria di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad h);*
- xi. È fatto espresso divieto per i Direttori dei Distretti Sociosanitari di inserire gli assistiti nelle strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad h);*

xii. È fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti con riconoscimento di quota sanitaria in strutture sociosanitarie insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023;

xiii. Tenuto conto che la DGR n. 1490/2022 ha previsto, in riferimento alle RSA ex R.R. n. 3/2005 contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali, che fermo restando l'applicazione della tariffa pari ad € 100,33, la nuova quota di compartecipazione pari al 50% trova applicazione per i nuovi ingressi di utenti in struttura a partire dal 1 ottobre 2022, si dispone che tale regime transitorio abbia conclusione entro e non oltre il 30/06/2023. Tale termine è indicato al fine di comunicare agli assistiti che vedono riconoscersi la quota sanitaria del 70% il passaggio alla nuova quota del 50%. A seguito di ciò le RSA ex R.R. n. 3/2005, ora accreditate ai sensi del RR 4/2019, potranno accedere alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la ASL in applicazione della nuova disciplina regolamentare.

EVIDENZIATO, in merito al punto xiii innanzi descritto che, considerato il ridotto lasso temporale intercorrente tra pubblicazione del provvedimento regionale (26/06 u.s.) e la decorrenza dei relativi effetti (01/07 u.s.) e attesa l'impossibilità di rendere adeguata previa informativa della predetta variazione nei confronti degli utenti già inseriti alla data del 01/10/2022 e dei Comuni interessati, la Direzione Strategica, al fine di minimizzare i disagi per gli assistiti e, nel contemperamento degli interessi in gioco, garantire il mantenimento del sinallagma del rapporto contrattuale in essere con i gestori delle RSA pubbliche, individuati all'esito di procedura di gara, mitigando le perdite economiche da questi rappresentate, con note agli atti dell'ASSS, nelle more della conclusione degli iter di accreditamento istituzionale delle strutture di che trattasi e dell'eventuale rivalutazione, in UVM, dei PAI degli assistiti, ha disposto, con nota prot 88175 del 04/07/2023 di riconoscere, per 3 mesi e comunque, non oltre il 30/09/2023 (termine improrogabile) per gli assistiti già inseriti alla data del 01.10.2022, la precedente tariffa, definita con DGR 698/2003 e 1226/2005, nonché la previgente compartecipazione, come indicata nella seguente tabella confermando inoltre l'applicazione della nuova tariffa unificata pari ad € 100,33, con la nuova compartecipazione (50/50) per tutti gli assistiti inseriti successivamente al 01.10.2022:

tipologia struttura ex RR 3/2005	tariffa per utenti già inseriti al 01/10/2022	compartecipazione asl 70%	compartecipazione utente 30%
ordinario	100,80 €	70,56 €	30,24 €
Alzheimer	130,00 €	91,00 €	39,00 €

Dato atto, infine, che con la precitata DGR n. 659/2023, la Regione Puglia ha disposto, in ordine alla conclusione delle attività di verifica da parte dei Dipartimenti di Prevenzione relative al possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO, quanto di seguito

...omissis...."d. Tenuto conto che con DGR n. 1293/2022 si è disposto che con decorrenza 1 ottobre 2022 e in relazione alle RSA e Centri diurni di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 si applicassero le nuove tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020 ai posti già coperti da quota sanitaria (posti contrattualizzati o posti occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria), in presenza di carenze in relazione al possesso dei requisiti organizzativi a decorrere dalla medesima data (1 ottobre 2022) è fatto divieto per la ASL di riconoscere il nuovo regime tariffario ed è fatto divieto alle strutture di fatturare le prestazioni sociosanitarie in applicazione delle nuove tariffe, fatta salva l'attività di recupero delle somme da parte delle ASL"

RITENUTO, di dover recepire, con il presente atto, quanto statuito nella DGR n. 659/2023, innanzi declinata

Acquisito il parere favorevole dei Direttore Amministrativo e Sanitario

DELIBERA

- di prendere atto della DGR 659 del 16/05/2023, pubblicata sul BURP n. 61 del 26/06/2023 e, per l'effetto, determinare il Fondo di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri Diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai RR.RR. n. 4 e 5 del 2019 per la Asl Ba, valevole per l'anno 2023 in € 64.127.249,20;
- di recepire quanto statuito nella suddetta DGR n 659 /2023, nella sezione A della parte dispositiva "sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e centri diurni di cui ai RR nn. 4/2019 e 5/2019 autorizzate all'esercizio e accreditate", dai punti a) a k), dettagliatamente declinati in narrativa al presente atto;
- di ribadire, come già definito con precedenti DDG nn. 1450/2020 e 1430/2021, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, che l'autorizzazione alla presa in carico non equivale a sottoscrizione di accordo contrattuale con la struttura, che sarà possibile eventualmente sottoscrivere soltanto a seguito del rilascio di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento da parte del competente Servizio regionale; tale autorizzazione alla presa in carico del paziente rimane provvisoria ed è concessa al solo fine di potenziare l'offerta di prestazioni sociosanitarie ai soggetti non autosufficienti e disabili, mediante riconoscimento della relativa quota sanitaria;
- di dare mandato ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari e dell'Area SSS di attenersi alle prescrizioni operative indicate nelle predette DGR 659/2023 dettagliatamente declinate in narrativa, nelle more della conclusione delle procedure di accreditamento e relativa contrattualizzazione; in particolare:

i. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL...omissis... è gestito unicamente dall'Area Sociosanitaria;

ii. previa valutazione del paziente da parte dell'UVM che si esprime esclusivamente sull'appropriatezza della degenza/frequenza nella struttura, l'autorizzazione al riconoscimento della quota sanitaria avviene esclusivamente dall'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;

iii. in caso di dimissione protetta di un assistito da struttura ospedaliera, è obbligatorio allertare la competente Area Sociosanitaria della ASL che valuterà la disponibilità del posto libero (accreditato e contrattualizzato);

iv. l'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura autorizza l'inserimento degli assistiti con priorità per i posti liberi e oggetto di accordo contrattuale;

v. l'Area Sociosanitaria, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, la competente Area Sociosanitaria verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;

vi. quanto riportato alla precedente lettera d) si applica anche alle strutture a cui la ASL riconosce il 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;

vii. i posti soltanto autorizzati all'esercizio operano in regime di solvenza; è fatto divieto di riconoscere una quota sanitaria su posti non accreditati e contrattualizzati o su posti rientranti nel 30%+ 30% dei posti accreditabili;

viii. in via ordinaria, le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso,

previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL. A valere sui posti soltanto autorizzati all'esercizio è possibile ospitare assistiti di altre ASL in regime di solvenza, fermo restando il monitoraggio dei posti della struttura da parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui la struttura ha sede operativa. La procedura di cui al precedente punto e) vale sia a regime, ovvero in presenza di accordi contrattuali sottoscritti con le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, sia nella attuale fase transitoria, ovvero in presenza di quote sanitarie riconosciute nel limite 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i. A tal fine, le Aree Sociosanitarie delle ASL devono concordare le modalità del passaggio alla disciplina di cui al punto e);

x. È fatto espresso divieto per i Direttori di Area Sociosanitaria di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad h);

xi. È fatto espresso divieto per i Direttori dei Distretti Sociosanitari di inserire gli assistiti nelle strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad h);

xii. È fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti con riconoscimento di quota sanitaria in strutture sociosanitarie insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023;

- di confermare quanto disposto con nota prot. 88175 del 04/07/2023, agli atti, in merito all'applicazione, in via interinale ed eccezionale, per le sole RSA pubbliche e per i soli assistiti già inseriti alla data del 01.10.2022, della precedente tariffa, definita con DGR 698/2003 e 1226/2005, nonché la previgente compartecipazione sino al termine massimo del 30/09/2023;
- di notificare il presente atto, a cura dell'Area Servizio Socio Sanitario, ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari, al Dipartimento di Prevenzione, al Dipartimento di Salute Mentale, al Dipartimento Assistenza Territoriale, al Dipartimento Governo della Domanda e dell'Offerta Sanitaria, all'Area Risorse Finanziarie, all'Area Gestione Patrimonio ed ai legali rappresentanti delle strutture socio sanitarie interessate;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza sociosanitaria.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20230001819 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001506 DEL 24/07/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mastrandrea Giuseppe	 Firmato digitalmente il 20/07/2023 14:18
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 20/07/2023 15:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 20/07/2023 15:53